



**Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano**

n.1/2011 R.A.C.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Salvatore Toscano, giudice onorario;
- dr. Annunziata Rizzi, giudice onorario;

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1/2011 R.A.C. Ruolo Gen. Aff. Cont., avente per oggetto: dichiarazione giudiziale della paternità naturale di <<OMISSIS>> nei confronti della minore <<OMISSIS>>, nata a Melito Porto Salvo il 9.3.2005.

promossa da

<<OMISSIS>>, nata il giorno <<OMISSIS>> a <<OMISSIS>>), residente in <<OMISSIS>> (RC), <<OMISSIS>>, anche nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore <<OMISSIS>>, e letteralmente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Paolo Lemma, via G. Pepe, 52, Reggio

Calabria, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso

contro

<<OMISSIS>>, nato a <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, ivi residente in via Mercurio n. 1, assistito e rappresentato dall'avv. Francesca Speciali.

Conclusioni del ricorrente: “..chiede di chiarirsi la paternità di <<OMISSIS>> nei confronti della minore <<OMISSIS>> e porre a carico del predetto l'obbligo di corrispondere – a titolo di contributo per il mantenimento e risarcimento del danno morale patito – quanto chiesto nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese, diritti e onorari”.

Conclusioni del pubblico ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.

Svolgimento del processo

<<OMISSIS>>, con ricorso depositato in data 8.3.2011, adiva questo tribunale per i minorenni ed esponeva di avere avuto ininterrottamente dal febbraio 2004 al mese di agosto 2008 una relazione sentimentale con il sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, nel corso della quale era concepita una bambina di nome <<OMISSIS>>, nata in data <<OMISSIS>> presso l'Ospedale Civile di Melito Porto Salvo.

L'istante segnalava che dopo qualche tempo dalla nascita della bambina il rapporto sentimentale con il sig. <<OMISSIS>>, regolarmente sposato e con altri figli legittimi, si era interrotto e da quel momento lo stesso si era allontanato disinteressandosi della piccola <<OMISSIS>> sia sotto l'aspetto affettivo che economico.

La sig. <<OMISSIS>> aggiungeva che, al fine di evitare un procedimento giudiziario, aveva proposto all'<<OMISSIS>> di riconoscere legalmente la minore e, in via preliminare, di sottoporsi

alle necessità indagini e matematiche per determinare ogni dubbio in ordine alla sua paternità, ma di non avere avuto alcuna risposta dal medesimo.

<<OMISSIS>> chiedeva, pertanto, che <<OMISSIS>> fosse dichiarato padre naturale di <<OMISSIS>>, nata a <<OMISSIS>>, e condannato a versare un assegno mensile di euro 750, quale contributo per il mantenimento della minore, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della bambina dalla nascita alla data della domanda, con rivalutazione monetaria, vittoria di spese e compensi del giudizio. Sollecitava, infine, i provvedimenti consequenziali alla detta pronuncia e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 262 c.c. per attribuire alla minore il cognome paterno (aggiungendolo a quello della madre) e una somma di denaro a titolo di risarcimento per i danni patiti dalla medesima bambina per il mancato riconoscimento e, altresì, di un'ulteriore somma per i danni esistenziali e morali patiti da essa ricorrente.

All'udienza di comparizione del 3.5.2011, si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria il sig. <<OMISSIS>>, contestando le richieste della ricorrente e la legittimità del diritto al cognome paterno da parte della minore, nonché la richiesta di mantenimento e di risarcimento dei danni da mancato riconoscimento.

Si costituiva, inoltre, con proprio atto di intervento (ai sensi dell'art. 276 secondo comma c.c.) la sig. <<OMISSIS>>, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, nati dal suo matrimonio con il resistente sig. <<OMISSIS>>, sollecitando il rigetto della domanda, in quanto "idonea a creare ulteriori e gravi pregiudizi in capo ai componenti della famiglia legittima di parte convenuta"; inoltre, la sig. <<OMISSIS>> chiedeva il risarcimento dei danni,

patrimoniali e morali, patiti per l' iniziativa della signora <<OMISSIS>>.

Disposta ed eseguita la consulenza tecnica genetica sollecitata dalla ricorrente, la causa era assegnata a sentenza in seguito alla formulazione delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Gli assunti della ricorrente sono stati confermati dalle risultanze della consulenza genetica – svolta mediante esame comparato del Dna di <<OMISSIS>> (madre), di <<OMISSIS>> (figlia) e di <<OMISSIS>> (presunto padre) – che ha fornito la prova piena della paternità di quest'ultimo nei confronti della minore.

Estratto dai campioni biologici prelevati ai predetti il Dna necessario per la comparazione, né è derivato che l'assetto genetico di <<OMISSIS>>, tenuto conto di quello della madre, è perfettamente compatibile con quello di <<OMISSIS>> per tutti i sistemi di marcatori genetici studiati (Nell'assetto genetico che identifica la minore è sempre presente, in ciascuno dei 17 loci genici esaminati, un allele di derivazione paterna).

Il consulente ha poi concluso che “la tipizzazione di 17 marcatori del DNA ha permesso di accertare l'esistenza di compatibilità, per tutti i loci genici esaminati, tra il profilo di DNA di <<OMISSIS>> e quello della minore <<OMISSIS>> con una probabilità di paternità del sig. <<OMISSIS>> nei confronti di <<OMISSIS>> pari al 99,99%”. Tale valore (superiore al minimo suggerito dalle linee guida internazionali) determina un'attribuzione di paternità”.

Orbene, tale risultato è assolutamente incontrovertibile perché ottenuto attraverso l'analisi dei poliformismi del DNA, che – essendo sistemi caratterizzati da un'ampia variabilità e da un adeguato numero di alleli – hanno progressivamente sorpassato e sostituito i sistemi tradizionali, con l'esclusione del rischio di false attribuzioni.

Le univoche risultanze processuali dimostrano, quindi, che <<OMISSIS>> è il padre biologico della minore, con la conseguenza che detta paternità naturale deve essere giudizialmente dichiarata.

La tutela delle esigenze materiali, morali ed emotive della minore e la dovuta considerazione per le sue naturali aspettative e videnziano, inoltre, l'interesse concreto della piccola <<OMISSIS>> alla chiesta dichiarazione di paternità dell'<<OMISSIS>>, trattandosi dell'importante figura paterna mancante alla bambina, la quale acquisisce comunque diritti fondamentali (all'identità personale, al cognome paterno, al mantenimento, all'istruzione, all'eredità, e cc.), con conseguente arricchimento e sviluppo equilibrato della sua personalità. Ne consegue il dovere del predetto di mantenere, istruire e educare la figlia in ottemperanza del disposto degli artt. 147, 148, 261 e 277 c.c..

Al riguardo, osserva il Collegio che la Corte Suprema di Cassazione, con giurisprudenza ormai costante, ha affermato che l'obbligazione al mantenimento del figlio “si collega allo “status” genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del minore, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo il criterio di ripartizione di cui è all'art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole citate dall'art. 1299 c.c.

nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda di parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia ad iritti disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto le gittima l'esercizio di poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, c.c.. La necessità di analoga domanda non ricorre, invece, riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione della domanda, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (Cfr. Cass. Civ. Sez. I., 16.7.2005, n. 15100; Cass. Civ. Sez. I., 17. 12.2007, n. 26575; Cass. Sez. I , 6.11.2009, n. 23630).

Applicando il suddetto criterio ermeneutico al caso che occupa, ne segue che, avendo chiesto la ricorrente il rimborso delle spese sostenute sin dalla nascita della bambina sia per conto proprio che nella qualità di esercente la potestà genitoriale, dalla stessa data decorre anche l'obbligo per il resistente di rimborsare pro quota l'altro genitore.

A <<OMISSIS>>, in conseguenza, deve essere fatto obbligo di concorrere alle spese di mantenimento, istruzione e educazione della figlia sin dal giorno della nascita di essa, secondo i parametri indicati nell'art. 148 c.c. Tale somma, determinata sulla scorta delle informazioni fornite dalle parti e della bilanciata valutazione dei redditi corrispondenti, in uno con le esigenze di una bambina in tenera età e la potenziale capacità lavorativa del resistente, deve essere

quantificata: 1) nell'importo – determinato in via equitativa (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I, 19.2.2010, n. 3991) - di euro 15.000,00 (euro 250,00 x 60 mesi), oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, per le spese sostenute dalla datrice di nascita della minore sino alla domanda in introducente il presente giudizio; 2) nell'importo di euro 300,00 al mese, a decorrere dal giorno 8.3.2011, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.

<<OMISSIS>> deve, pertanto, essere condannato a rimborsare alla ricorrente la somma complessiva di euro 15.000 (euro 250 x mesi 60), oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, quale rimborso della quota a suo carico per il mantenimento della figlia dal 9.3.2005 al giorno 8.3.2011, nonché a corrispondere a <<OMISSIS>> la somma di euro 300,00 al mese entro i primi cinque giorni di ogni mese, a decorrere dal 8.3.2011 e fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Il resistente, infine, in quanto parte soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente (con pagamento da eseguire in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), liquidate: 1) in euro 1278,50 + Iva e Cassa Mutua ENP AB quale rimborso delle spese (dedotte quelle di euro 350,00 anticipate) per la consulenza tecnica d'ufficio (euro 250 per onorario e euro 1028,50 per spese); 2) in euro 1400,00 per le spese legali (700 per diritti di procuratore e di euro 700 per onorario di

avvocato), oltre IVA e C PA nella misura di legge e rimborso forfetario nella misura del 12,5% sulle spese generali; 3) in euro 100 per la consulenza tecnica di parte.

Nella determinazione degli importi sopra specificati si è tenuto conto della disposizione di cui all'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà") e dell'attività effettivamente prestata in relazione alla difficoltà (non elevata) della controversia, con riduzione al minimo degli onorari e decurtazione di alcune voci indicate in quanto non adeguatamente documentate.

Quanto alla richiesta di aggiunta del cognome paterno a quello materno avanzata dalla ricorrente, deve osservarsi che la stessa - conseguenza dell'accertamento della filiazione naturale - appare rispondente all'interesse della minore, che in tal modo conserverà il cognome originario ormai divenuto segno distintivo della sua identità personale nel contesto sociale in cui vive e, al contempo, arricchirà la sua personalità (contribuendo a meglio definirla in relazione alla figura paterna e all'esigenza - che ben presto diventerà una necessità - di avere piena contezza delle sue origini).

Non sussistono, peraltro, ulteriori motivi per respingere la domanda della ricorrente.

Per contro, a podittico e non convincente appare l'assunto del resistente, secondo cui l'attribuzione del cognome paterno non costituirà un fattore preponderante di identificazione sociale della minore, attesa la difficoltà di un suo inserimento all'interno della famiglia le gittima del sig. <<OMISSIS>>, alla quale occorre "riconoscere uguale tutela e dignità".

Non vi è dubbio, infatti, che l'eventuale mancato inserimento all'interno della famiglia del resistente e il turbamento che potrebbe derivare ai suoi figli legittimi dall'attribuzione del cognome paterno non possano costituire un motivo valido per operare una discriminazione in danno di una minore in tenera età, solo perché figlia naturale.

Per contro, deve osservarsi che, con l'attribuzione del cognome paterno, la piccola <<OMISSIS>> aggiungerà un tassello importante per la definizione della sua personalità, con acquisizione di maggiore sicurezza nelle relazioni sociali.

Relativamente alle residue domande, concernenti questioni di diritto soggettivo tra maggiorenni che non rientrano nel novero di quelle indicate dall'art. 38 disp. att. c.c., deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questa autorità giudiziaria.

P.Q.M.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, acquisite le conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da <<OMISSIS>> contro <<OMISSIS>>, così provvede: dichiara che <<OMISSIS>>, nata a <<OMISSIS>>, è figlia naturale di <<OMISSIS>>, nato <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, ivi residente in via <<OMISSIS>>.

Condanna <<OMISSIS>> a corrispondere a <<OMISSIS>> la somma di denaro complessiva 15.000,00 (euro 250,00 x 60 mesi), oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, per le spese sostenute dalla data di nascita della minore sino alla domanda introduttrice il presente giudizio, quale rimborso della quota a suo carico per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della figlia <<OMISSIS>>

Condanna <<OMISSIS>> a corrispondere a <<OMISSIS>> la somma di denaro di euro 300,00 mensili, a decorrere dal giorno 8.3.2011, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 5,0% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, da concordarsi preventivamente.

Condanna <<OMISSIS>> a rimborsare alla ricorrente (con pagamento da eseguire in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) le spese processuali, che liquida: 1) in euro 1278,50 + Iva e Cassa Mutua ENPAB quale rimborso delle spese (dedotte quelle di euro 350,00 anticipate) per la consulenza tecnica d'ufficio (euro 250 per onorario e euro 1028,50 per spese); 2) in euro 150 per le spese sostenute dal consulente tecnico di parte; 3) in euro 1400,00 per le spese legali (700 per diritti di procuratore ed euro 700 per onorario di avvocato), oltre IVA e CPA nella misura di legge e al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% dell'onorario.

Liquida in favore della dr.ssa Anna Barbaro la somma complessiva di euro 1278,50 + Iva e Cassa Mutua ENPAB (dedotte quelle di euro 350,00 anticipate) per la consulenza tecnica d'ufficio (euro 250 per onorario e euro 1028,50 per spese).

Liquida in favore dell'avv. Paolo Lemma la somma di euro 1400,00 (700 per diritti di procuratore ed euro 700 per onorario di avvocato), oltre IVA e CPA nella misura di legge e rimborso forfetario nella misura del 12,5% sulle spese generali.

Liquida in favore del consulente tecnico di parte dr.ssa Irena Bova la somma complessiva di euro 150,00.

Visto l'art. 262 c.c., dispone che la minore <<OMISSIS>>, nata a <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, assumi il cognome del padre naturale <<OMISSIS>> aggiungendolo a quello della madre.

Dichiara la propria incompetenza funzionale in ordine alle ulteriori domande.

Dispone che la presente sentenza si trasmetta in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Melito Porto Salvo per le annotazioni di competenza.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Reggio Calabria il 15 maggio 2012.

Il presidente

(dr. Roberto Di Bella)